

Criteri di accesso ai corsi di riqualificazione per Direttore di comunità socio sanitaria (occupati), in deroga ai requisiti previsti con le deliberazioni di G.R. 14 luglio 2008, n. 35 – 9199 e 26 luglio 2010, n. 52 - 409

1. PREMESSA

Nel presente documento si prende atto degli esiti forniti dalle Province riguardo la ricognizione svolta presso i presidi socio sanitari per anziani non autosufficienti, sulla base delle analisi dei fabbisogni rilevati dagli enti gestori dei servizi sociali, da cui risultano situazioni di responsabili di presidi in servizio, privi dei requisiti richiesti per l'accesso ai corsi o in possesso di particolari requisiti.

La deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2005, n. 17 – 15226 prevede, nell'Allegato 1, lett. A) "Centri di responsabilità", che il responsabile di struttura debba aver maturato una congrua esperienza nel coordinamento organizzativo e gestionale di servizi, strutture o nuclei residenziali o semiresidenziali e debba essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore, con almeno tre anni di esperienza nell'esercizio di funzioni direttive in strutture pubbliche o private, oppure diploma di laurea.

I criteri di accesso ai corsi, determinati con il presente provvedimento, tengono conto delle suddette disposizioni contenute nella citata deliberazione di G.R. 30 marzo 2005, n. 17 – 15226, nonché della pluralità degli specifici casi circa il possesso di titoli di studio/professionali da parte dei responsabili, in carenza dei requisiti di ammissione ai corsi o in possesso di particolari requisiti.

2. DESTINATARI

a)

In deroga ai requisiti previsti dalle citate deliberazioni di G.R. 14 luglio 2008, n. 35 – 9199 e 26 luglio 2010, n. 52 - 409, potranno essere ammessi ai corsi di riqualificazione per Direttore di Comunità socio sanitaria di 212 o 112 ore i responsabili dei presidi socio sanitari per anziani non autosufficienti, occupati nella funzione specifica di responsabilità e/o direzione dei presidi, alla data di approvazione della citata D.G.R. 14 luglio 2008, n. 35 – 9199, sulla base dei criteri di seguito definiti, concernenti i titoli di studio/formazione posseduti dagli interessati, unitamente all'anzianità di servizio maturata nella funzione specifica.

L'anzianità di servizio richiesta agli interessati, certificata dal Legale rappresentante del Presidio, potrà essere maturata anche in periodi frazionati, purché acquisita alla data di approvazione del progetto formativo, presentato dall'Agenzia formativa alla Provincia competente per territorio.

TITOLO DI STUDIO/FORMAZIONE POSSEDUTO	+	ANZIANITA' DI SERVIZIO RICHIESTA PER L'AMMISSIONE AL MODULO FORMATIVO DI 212 ORE	ANZIANITA' DI SERVIZIO RICHIESTA PER L'AMMISSIONE AL MODULO FORMATIVO DI 112 ORE
Diploma di istruzione sec. 1° grado (Licenza Media Inferiore)		8 anni	13 anni
Qualifica professionale di "Operatore socio sanitario", post istruzione sec. 1° grado, (Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni 22/01/2001 – D.G.R. n. 46 – 5662 del 25/05/2002)		7 anni	12 anni
Qualifica professionale di Assistente domiciliare e dei servizi tutelari", post istruzione sec. 1° grado, o qualifica riconosciuta equivalente dalla Direzione reg.le Politiche Sociali		7 anni	12 anni
Titolo di Infermiere generico, post istruzione sec. 1° grado		7 anni	12 anni
Diploma di qualifica professionale, di durata triennale, post istruzione sec. 1° grado (es. Segretaria d'Azienda)		5 anni	10 anni
Diploma triennale di Scuola Magistrale, post istruzione sec. 1° grado		5 anni	10 anni
Titolo di Infermiere professionale, di durata triennale, post istruzione sec. 1° grado, conseguito in base alla normativa precedente al D.lgs.vo 30/12/1992, n. 502		3 anni	8 anni

b)

Visti gli esiti della ricognizione svolta sul territorio, grazie all'apporto delle Province e degli enti gestori dei servizi sociali, al fine di valorizzare e sviluppare le competenze professionali già acquisite, si prevede che possano essere ammessi ai corsi di 212 ore destinati, in via prioritaria, ai responsabili dei presidi, anche coloro che ricoprono il ruolo di vicedirettore, o figure aventi funzioni di vicariato, nei presidi socio sanitari per anziani non autosufficienti.

Tali soggetti, ai fini dell'ammissione ai corsi di 212 ore, dovranno essere in possesso di Laurea di I° Livello o magistrale, diploma o attestato post istruzione secondaria di secondo grado, quali Educatore Professionale, Assistente sociale e profili afferenti all'area sanitaria **con almeno 6 anni di esperienza lavorativa di vicariato nel coordinamento organizzativo e gestionale dei servizi** nei presidi socio sanitari per anziani non autosufficienti, alla data di presentazione del progetto formativo da parte delle Agenzie formative alle Province, competenti per territorio.

Qualora gli interessati siano in possesso, invece, del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado **dovranno possedere almeno 10 anni di esperienza lavorativa di vicariato nel coordinamento organizzativo e gestionale dei servizi** nei presidi socio sanitari per anziani non autosufficienti, alla data di presentazione del progetto formativo da parte delle Agenzie formative alle Province, competenti per territorio.

Si precisa che la funzione svolta dal vicedirettore, o da chi svolge funzioni di vicariato, e l'anzianità di servizio maturata nel ruolo dovranno essere certificate dal Legale rappresentante del Presidio.

c)

Tenuto conto di particolari situazioni di responsabili di presidi socio sanitari per anziani non autosufficienti, in possesso di Laurea di 1° Livello o magistrale e di titolo di Master Universitario afferente al comparto socio sanitario, si precisa quanto segue.

Nelle more dell'approvazione del "Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti formativi", sentita la Commissione tecnica socio sanitaria e servizi educativi del Settore regionale Standard Formativi, si prevede che ai responsabili dei presidi socio sanitari (occupati), in possesso di Laurea di 1° Livello o Magistrale e di titolo di Master Universitario afferente al comparto socio sanitario, con particolare riferimento al ruolo di management, di coordinamento e di gestione dei servizi/presidi socio sanitari, possano essere riconosciuti in "ingresso", a seguito dell'iscrizione ad un corso per Direttore di Comunità socio sanitaria, dei crediti formativi per le competenze già acquisite con la frequenza del Master Universitario.

Tali soggetti, ai fini dell'ammissione ai corsi per Direttore di Comunità socio sanitaria di 112 o 212 ore, unitamente ai sopraccitati titoli di studio, dovranno possedere i requisiti di anzianità di servizio specificati nell'allegato C) della deliberazione del 26 luglio 2010, n. 52 – 409 (Approvazione delle linee guida riguardanti le attività formative per gli operatori dei servizi sociali e socio sanitari – Direttiva socio assistenziale – Biennio formativo 2010-2012). In particolare, si precisa che per l'accesso ai corsi di 112 ore, gli interessati dovranno possedere un'esperienza lavorativa nella funzione specifica di responsabilità e/o direzione di Presidi di **almeno 3 anni alla data di presentazione del progetto formativo** da parte dell'Agenzia formativa alla Provincia, competente per territorio; mentre, per l'accesso ai corsi di 212 ore è necessaria un'esperienza lavorativa nella funzione specifica di **meno di 3 anni alla data di presentazione del progetto formativo**.

L'attestazione di credito sarà loro rilasciata dall'Operatore abilitato alla certificazione, previa valutazione delle competenze già acquisite, mediante la somministrazione di prove appositamente elaborate dalla Commissione tecnica regionale socio-sanitaria e servizi educativi.

Il gap delle competenze/attività non acquisite dovrà essere colmato con la frequenza di un numero di ore corrispondente al loro raggiungimento, affinché l'interessato possa accedere alla sessione d'esame (PCV), istruita dalla Provincia competente.

Nel caso in cui l'interessato superi le prove di valutazione delle competenze dimostrando di aver acquisito tutte le competenze ed attività previste nel corso specifico, potrà accedere direttamente alla sessione d'esame (PCV), ottenendo, pertanto, un credito formativo corrispondente alla parte teorica del percorso formativo.

3. GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AUTORIZZATI DALLE PROVINCE

I corsi saranno attivati dalle Agenzie formative di cui alla L.R. n. 63/95, art. 11 lett. a), b) e c), inclusa Città Studi S.p.A. di Biella, sulla base delle analisi dei fabbisogni formativi rilevati dagli enti gestori dei servizi sociali e secondo i criteri e le modalità definite dai bandi provinciali.

Quale requisito di ammissibilità dei corsi dovrà essere prevista la comunicazione di presa visione degli enti gestori dei servizi socio assistenziali, competenti per territorio, con riferimento ai fabbisogni formativi rilevati. E' considerato, altresì, requisito di ammissibilità di accesso al corso la certificazione della funzione svolta da parte del Legale rappresentante del presidio.

Le Province, sulla base di limitati fabbisogni formativi rilevati in alcune realtà territoriali e a seguito di specifici accordi locali, avranno la facoltà di promuovere direttamente l'attivazione dei corsi di riqualificazione per "Direttore di comunità socio sanitarie", secondo quanto previsto dal presente provvedimento, previo affidamento della gestione delle attività ad un'agenzia formativa, appositamente individuata.